essi non contenevano motivi per dare l'approvazione ai trattati, bensì riguardavano unicamente la esecuzione delle clausole dei trattati, la quale doveva rimanere del tutto estranea alla approvazione dei medesimi.

I commissari, avendo avuto la fiducia dei singoli uffici da cui ebbero il mandato, sebbene venissero incaricati di chiedere spiegazioni dal Ministero, credevano tuttavia che quella fiducia si estendesse ad accogliere le proposte loro fatte, senzachè dovessero riferire ciò che avevano sentito dal presidente del Consiglio.

Oltre a ciò gli schiarimenti richiesti riguardavano specialmente quella parte del trattato, la cui esecuzione esige nuove trattative; queste trattative sono attualmente pendenti tra i commissari nostri, quelli di Francia e di Austria; ciò spiega naturalmente il sistema che venne sostenuto dalla Commissione, e svolge le ragioni per cui potevasi più o meno sperare buon esito da queste trattative.

La Commissione reputò che fosse meno conveniente di esporre queste ragioni alla Camera, ed è perciò che tralasciò dal riferire nella sua relazione le spiegazioni che ottenne dal presidente del Consiglio.

Del resto, qualora pure avesse creduto di indicare questi particolari nella sua relazione, non avrebbe potuto soddisfare alle esigenze dell'onorevole deputato Tecchio. Per altra parte però sentì lo stesso onorevole deputato le spiegazioni dalla bocca stessa del signor ministro, quindi la Commissione non ha altro da aggiungere.

MOSCA. La maggior parte degli oratori che mi hanno preceduto limiteranno sensibilmente il mio dire, poichè non mi resta che a chiedere schiarimenti sopra l'articolo ottavo del trattato.

In quest'articolo è stabilito in principio che il nuovo Governo della Lombardia succedeva nei diritti e negli obblighi risultanti dai contratti regolarmente stabiliti dall'amministrazione austriaca per oggetti d'interesse pubblico. Specialmente pel paese ceduto è una massima di diritto pubblico che è sempre stata osservata e che qualunque Governo retto e leale si affretterà mai sempre di conservare, poichè in fatto ogni nuovo Governo succede nei diritti e negli obblighi del Governo che lo ha preceduto.

Per altro la tassativa dimostrazione che venne fatta in quest'articolo riguardo a certi obblighi nascenti da contratto potrebbe far nascere il dubbio che restassero esclusi diritti ed obblighi estranei ad ogni rapporto di contratto. Vi sono dei diritti e degli obblighi infatti che il Governo austriaco aveva e che trasmise al Governo sardo indipendenti affatto da titoli contrattuali. Non accennerò che un esempio, quello della espropriazione, la cui liquidazione si trova ancora pendente.

Io non dubito che su questo particolare il Ministero potrà fare delle dichiarazioni così soddisfacenti, come hanno avuto la fortuna di ottenere tutti gli altri deputati che hanno chiesto schiarimenti in proposito, vale a dire che l'indicazione fatta in quest'articolo, che il Governo sardo assumeva questi diritti e questi obblighi, non esclude che altri rapporti abbiano ad essere, a termini di diritto, definiti secondo le regole internazionali, e secondo le regole particolari del diritto civile.

VEGEZZI, *ministro per le finanze*. L'articolo 8° del trattato ha dovuto prevenire la difficoltà che avrebbe potuto nascere facilmente, questa cioè se, ritenuti i principii generali di diritto pubblico interno dello Stato in cui si succedeva, il Governo del Re si dovesse ritenere come subentrato nelle obbligazioni che vincolavano il Governo cessante in forza di disposizioni contrattuali che assegnassero diritti privati a qualche individuo per pretendere alcuna cosa o pagamento dal Governo.

Per andare all'incontro di queste dubbietà stipulossi quell'articolo 8°, in cui si disse che S. M. sarda succedeva ai diritti ed alle obbligazioni risultanti dai contratti regolarmente stipulati dall'amministrazione austriaca su oggetti d'interesse pubblico, concernenti specialmente il paese che si cedeva. Questa stipulazione non poteva nè punto nè poco misurare le conseguenze giuridiche che necessariamente nascevano dal subingresso di un nuovo Governo al Governo che veniva a cessare, e le altre obbligazioni quindi derivanti.

Ognuno sa che, per riconoscere le obbligazioni da cui rimane vincolato un Governo succedente ad altro che cessa, due sono le cose a cui si debbe guardare.

In primo, le convenzioni politiche dei trattati; in secondo luogo, lo stato di fatto e lo stato della legislazione, particolarmente di diritto pubblico, in cui si trova il paese nel quale subentra al Governo che cessa il Governo nuovo: queste due norme sono di guida assai facile per determinare le obbligazioni in cui il nuovo Governo subentrò; nè pare che fosse necessario il farne una speciale designazione, la quale, dove avesse dovuto abbracciare tutte le obbligazioni nominativamente che dal subingresso del nuovo Governo nazionale al Governo straniero venivano a cadere sopra di quello, sarebbe andata soverchiamente per le lunghe, e sarebbe pur sempre stata inutile, perocchè i precedenti del diritto pubblico interno e del diritto pubblico europeo davano già sufficiente norma per la risoluzione di simili quistioni.

Quindi, ben lungi dall'avere un carattere tassativo, l'articolo 8° del trattato ha meglio un carattere spiegativo ed estensivo, avendo lo scopo di portare sopra il Governo nazionale che subentrò quelle obbligazioni che, per dipendere da speciali contrattazioni, si sarebbe potuto mettere in dubbio se realmente si dovessero ritenere come ricadute sopra di esso. Del resto il Ministero non ha intenzione di dilungarsi dai sopraccennati principii, che determinano le obbligazioni venute in tal modo a carico del Governo, voglio dire dalle stipulazioni del trattato e dalle giuridiche conseguenze dello stato di fatto, di legislazione, di diritto pubblico interno delle contrade annesse allo Stato, la cui efficacia non potrebbe disconoscere, poichè, quasi nella totalità, sono ancora in Lombardia nel grado e nella dignità di legge. Come di vero si potrebbe contendere mai che disposizioni di legge, perchè date dal Governo austriaco, possano produrre l'obbligazione a carico del Governo subentrato anche oggigiorno, se precetti legislativi della stessa autorità governano al giorno d'oggi ancora, e stabiliscono vincoli tra privati e privati?

Venendo poi sulla specialità dell'espropriazione forzata, io mi permetto di avvertire che le convenzioni sono o volontarie, o talvolta forzate.

L'espropriazione forzata, quantunque operata per mano della autorità pubblica, ed in alcuni casi per mano della autorità giudiziaria, è pur sempre una convenzione, e il corrispettivo che vi deve dare è un corrispettivo di vera convenzione, quantunque forzata. Quindi, quando mancasse pure un altro sussidio per tutela degli aventi diritto da spropriazione, potrebbe forse anche giovare l'art. 8 del trattato, a cui, secondo le più comuni norme di giustizia, si potrebbe con certo fondamento dare quella interpretazione che desidera l'onorevole deputato Mosca.

PRESIDENTE. Il deputato Moretti ha facoltà di parlare.

MORETTI. Farò una breve osservazione sopra una circostanza del trattato di pace che riflette gli interessi dei credi-